

Il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno*

Monica Andini
(Banca d'Italia)

[Riservato]

Sommario

Il lavoro analizza il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno, introdotto con il decreto legge n. 34/2020 ed oggetto di diverse modifiche successive. Oltre all'analisi dell'evoluzione normativa della misura e dei suoi meccanismi di funzionamento, si forniscono elementi di natura metodologica utili ai fini di una valutazione di efficacia della misura e le prime evidenze di natura descrittiva ad essa relative. In base ad informazioni preliminari, la misura avrebbe interessato un limitato numero di soggetti. Si tratterebbe prevalentemente di società di capitali, per lo più con domicilio fiscale in Campania e Puglia, operanti soprattutto nel settore della manifattura e in quello dei servizi di informazione e comunicazione.

ALLEGATO_1_alct.ALCT.REGISTRO_UFFICIALE.B.0027865.21-12-2022

* Nell'ambito della normativa europea sugli aiuti di Stato, le autorità italiane, in accordo con la Commissione europea, hanno individuato la Banca d'Italia come organismo indipendente atto a porre in essere una valutazione del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno (cfr. la decisione C(2021) 4725 final della Commissione europea, disponibile al link: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202151/SA_61734.EV_60C2BD7D-0000-C561-B673-1133577DDAA2_96_1.pdf). Tale valutazione include una prima relazione (cosiddetta "relazione finale", che le autorità italiane dovranno inviare alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2022) e una seconda relazione (cosiddetta "relazione aggiuntiva", contenente i risultati dell'esercizio di valutazione, che le autorità italiane dovranno inviare alla Commissione europea entro il 30 giugno 2025).

1. Introduzione

Il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno è una misura selettiva, inizialmente prevista dal decreto legge n. 34 del maggio 2020 (DL Rilancio), poi potenziata con la conversione del decreto nella legge n. 77 del luglio 2020 e, successivamente, prorogata dalla legge n. 178 del dicembre 2020 (LB 2021). Si tratta di una maggiorazione della misura nazionale, denominata credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (di seguito anche "misura base"), introdotta dalla legge n. 160 del dicembre 2019 (LB 2020) e, successivamente, prorogata e potenziata sia dalla LB 2021 sia dalla legge n. 234 del dicembre 2021 (LB 2022). In quanto segue, la misura oggetto d'analisi verrà indicata anche come "maggiorazione".

Avendo natura selettiva, la maggiorazione si configura come aiuto di Stato e, data la dotazione finanziaria media annua superiore alla soglia di 150 milioni di euro, rientra anche nei cosiddetti "grandi regimi". L'autorizzazione della Commissione europea per questa tipologia di aiuti è subordinata alla presentazione (da parte delle autorità nazionali) di un apposito Piano di valutazione della misura. Nel caso specifico, il Piano di valutazione è stato presentato e approvato nel corso del 2021. La durata del regime va dalla fine del mese di maggio 2020 al 31 dicembre 2022 e dunque caratterizza la misura per l'orizzonte temporale molto limitato.

Il rapporto fornisce un'analisi dell'evoluzione normativa della maggiorazione (sezione 2), una descrizione dei meccanismi di funzionamento (sezione 3), una disamina delle informazioni che verranno utilizzate per il secondo rapporto (che conterrà l'effettiva valutazione di efficacia; sezione 4) e, per quanto possibile, il quadro informativo desumibile dai primi dati sulla misura messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle finanze (sezione 5). Le conclusioni sono sintetizzate nella sezione 6 e vanno intese con cautela, data la natura preliminare dell'analisi.

2. Evoluzione normativa

Come emergerà in quanto segue, l'analisi dell'evoluzione normativa della misura oggetto d'attenzione è risultata più complessa delle attese.

Come anticipato, il DL Rilancio (convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del luglio 2020) ha introdotto nel Mezzogiorno la maggiorazione di un incentivo già esistente a livello nazionale, il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a sua volta previsto dalla LB 2020. Nello specifico, all'art. 244 del DL Rilancio, si innalzava l'aliquota del credito d'imposta rispetto a quella stabilita dalla LB 2020 (cfr. *infra*) e, a copertura della misura, si stanziavano 48,5 milioni di euro all'anno per il triennio 2021-2023¹. In occasione della conversione in legge del DL Rilancio, all'insieme dei territori per i quali era stata prevista la maggiorazione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, sono stati aggiunti i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 situati in Umbria, Marche e Lazio; è stata, inoltre, aumentata la dotazione di risorse a 106,4 milioni all'anno per il triennio 2021-2023².

¹ Per ulteriori dettagli, si veda anche la notifica dell'aiuto di Stato SA.57798 alla Commissione europea di cui al link: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202026/286827_2167543_22_1.pdf. In tale notifica, la durata della misura andava dal 26 maggio 2020 al 31 dicembre 2020. Tuttavia, dopo la modifica della misura, (che diventa SA.61611; cfr. link: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/20215/292179_2240754_10_1.pdf), la fine del suo periodo di validità è stata fissata al 31 dicembre 2022.

² Per ulteriori dettagli, si veda anche la notifica dell'aiuto di Stato SA.58192 alla Commissione europea di cui al link: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202031/287443_2177385_22_1.pdf. In tale notifica, la misura sarebbe stata in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Successivamente, la LB 2021 ha previsto che la maggiorazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo fosse valida anche per gli investimenti effettuati nel 2021 e 2022 (art. 1, comma 185). Tuttavia, richiamando la sola misura nazionale di cui alla LB 2020 ma non il DL Rilancio, gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo destinatari della maggiorazione 2021 e 2022 risultano essere solo quelli afferenti a strutture ubicate nel Mezzogiorno (e non anche nei territori colpiti dagli eventi sismici a partire dal 2016)³.

Quindi, come rilevato anche dall'Agenzia per la Coesione territoriale (responsabile della misura per il Mezzogiorno e consultata sul caso), le due maggiorazioni hanno inizialmente costituito due componenti della medesima misura, introdotta con il DL Rilancio ed in vigore solo fino al 31 dicembre 2020. Dal 2021, sono rimaste in vigore solo due misure: la misura nazionale e la maggiorazione, di cui al presente rapporto, nel solo Mezzogiorno⁴. Ne consegue che, per i territori colpiti da eventi sismici, la maggiorazione è riconosciuta solo per parte del 2020⁵.

L'aliquota per il credito d'imposta maggiorato è pari al 25 per cento nel caso delle grandi imprese, al 35 per cento per le medie imprese, al 45 per cento per le piccole imprese⁶ e riguarda le sole attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200 dell'art. 1 della LB 2020 (ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico)⁷. Per comprendere l'entità della maggiorazione e l'ambito di applicazione della stessa rispetto alla misura nazionale, occorre analizzare quest'ultima.

Secondo la LB 2020⁸, il credito d'imposta nazionale era riconosciuto per un insieme più ampio di investimenti (ricerca, sviluppo, innovazione e design) effettuati nel 2020; per i soli investimenti in ricerca e sviluppo, l'aliquota nazionale era pari al 12 per cento e il massimale era pari a 3 milioni di

³ Dopo la modifica dell'aiuto, in sede di notifica quest'ultimo diventa SA.61611 (per dettagli, si veda la notifica al link: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/20215/292179_2240754_10_1.pdf).

⁴ Questo ragionamento appare confermato anche da quanto al seguente link: <https://creditoimpostaitalia.it/ricerca-e-sviluppo-nel-mezzogiorno-credito-dimposta-per-tutto-il-2021-e-2022/>.

⁵ Per l'Abruzzo, che è sia una regione del Mezzogiorno sia una regione colpita dagli stessi eventi sismici che hanno interessato Marche, Umbria e Lazio, l'Agenzia per la Coesione territoriale argomenta l'impossibilità di "sommare" le maggiorazioni per eventi sismici e Mezzogiorno. In ogni caso, come sostenuto dall'Agenzia, la questione si porrebbe esclusivamente per parte del 2020.

⁶ Per grandi imprese si intende imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni. Per medie imprese si intende imprese che occupano almeno 50 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 10 milioni. Per piccole imprese si intende imprese che occupano meno di 50 persone e il cui fatturato o totale annuo di bilancio è inferiore a 10 milioni. Il comma 186 della LB 2021 fa riferimento al fatto che la maggiorazione si applica nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato ex Regolamento 651/2014.

⁷ La corretta applicazione delle definizioni in materia di ricerca e sviluppo di cui al comma 200 della LB 2020 è stata rimandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, successivo all'entrata in vigore della legge (cfr. *infra*).

⁸ Il complesso dei commi della LB 2020 che riguardano il credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione va dal comma 198 al comma 209. Per definire le attività di ricerca e sviluppo, si fa riferimento al comma 200 (il 201 definisce l'attività di innovazione, il 202 quella di design, entrambe non interessate dalla maggiorazione) ma, per trovare la percentuale del 12 per cento, riconosciuta a tutte le imprese del territorio che fanno ricerca e sviluppo (e rispetto alla quale è definita la maggiorazione al Sud ex DL Rilancio) si dovrebbe far riferimento al comma 203. Informazioni utili sono al link: <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s>.

euro⁹. La LB 2021 ha poi prorogato la misura base fino al 2022, aumentandone massimali e aliquote¹⁰. Per gli investimenti in ricerca e sviluppo, l'aliquota nazionale è passata al 20 per cento; il massimale è salito a 4 milioni di euro. Dunque, in poco tempo, si è ridotta la differenza tra l'aliquota nazionale e quella maggiorata¹¹.

Con specifico riferimento alle risorse stanziata a copertura della maggiorazione nel Mezzogiorno, la notifica della misura ex LB 2021 alla Commissione europea¹² riporta una dotazione media annua pari a 156 milioni di euro, che – come anticipato – fa sì che la misura rientri nello schema dei grandi regimi. L'aiuto viene, dunque, autorizzato dalla Commissione europea a condizione che le autorità nazionali presentino un Piano di valutazione dell'incentivo¹³. La notifica dell'aiuto ex LB 2021 colloca la fine del regime al 31 dicembre 2022. In base a quanto precedentemente esplicitato nella notifica dell'aiuto ex DL Rilancio, l'avvio del regime si collocherebbe al 26 maggio 2020.

Per chiarire come è determinata la dotazione media annua della misura, occorre far riferimento all'art. 1, comma 187 della LB 2021, in cui si stabilisce una riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC) pari complessivamente a 312 milioni di euro (52 nel 2022, 104 sia nel 2023 che nel 2024 e 52 nel 2025). Sebbene non si utilizzi una locuzione del tipo “stanziamento a copertura”, la riduzione sopra indicata appare l'unica associabile alla copertura della misura ex LB 2021 per gli anni 2021 e 2022. Dividendo il valore complessivo della riduzione dell'FSC per la durata della misura ex LB 2021 (due anni) si ottiene il valore di 156 milioni di euro sopra riportato.

Tuttavia, come anticipato, la dotazione fissata all'avvio del regime ex DL Rilancio era pari a 48,5 milioni di euro all'anno nel triennio 2021-2023 (per un totale di 145,5 milioni di euro). Nella scheda di informazioni complementari per la notifica del Piano di valutazione della misura dopo le modifiche ex LB 2021, l'Agenzia per la Coesione territoriale riporta sia una dotazione annuale pari a 156 milioni

⁹ La LB 2020 ha, tra le altre cose, ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0” (cfr. Relazione illustrativa che accompagna il cosiddetto “Decreto Transizione 4.0”, disponibile al link: <https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/transizione40-2020.pdf>) In tale ambito, ai fini dell'analisi, rileva evidenziare che l'art. 1 comma 209 ha disposto la cessazione, anticipata di un anno, del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014. Le risorse derivanti dall'anticipata cessazione del termine di applicazione del citato articolo 3 sono state destinate al credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese, di cui ai commi da 198 a 207. Non è, dunque, chiaro quali siano le risorse destinate specificatamente a quanto di cui al comma 198, di specifico interesse ai fini dell'analisi.

¹⁰ La LB 2021 ha modificato diverse disposizioni della LB 2020 per implementare il cosiddetto “Nuovo Piano Transizione 4.0”, che interessa più tipologie di investimenti materiali e immateriali, tra cui anche quelli in ricerca, sviluppo, innovazione e design. Le modifiche di cui al testo fanno riferimento al comma 1064 della LB 2021. Il comma 1065 stabilisce che le misure previste dal comma 1051 al 1064 sono finanziate con risorse a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia* (comma 1037, dotazione pari a circa 32,7 milioni per il 2021, 40,3 per il 2022, 44,5 per il 2023). Non è chiaro, dunque, lo stanziamento specifico per le modifiche di cui al comma 1064, di specifico interesse ai fini dell'analisi.

¹¹ La LB 2022 ha modificato varie tipologie di crediti d'imposta, tra le quali figura anche la misura base. Le modifiche hanno riguardato le attività di ricerca e sviluppo, quelle di innovazione tecnologica, design, ideazione estetica e le altre attività innovative aventi come obiettivi la transizione ecologica o l'innovazione digitale 4.0. Per le attività di ricerca e sviluppo, la durata della misura è stata prorogata fino al 2031; l'aliquota e il massimale saranno rimodulati a partire dal 2023 (l'aliquota scenderà al 10 per cento e il massimale salirà a 5 milioni). Per il 2022, ultimo anno di compresenza tra misura base e maggiorazione, l'aliquota e il massimale di quest'ultima sono rimasti in linea con quanto stabilito dalla LB 2021 (il comma 45 della LB 2022 esplicita una modifica del comma 198 della LB 2020 ma tale modifica è esattamente quella di cui al comma 1064 della LB 2021).

¹² Per ulteriori dettagli, si veda anche la notifica dell'aiuto di Stato SA.61611 alla Commissione europea di cui al link: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/20215/292179_2240754_22_1.pdf.

¹³ Ulteriori dettagli ai link https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_61734 e https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202151/SA_61734.EV_60C2BD7D-0000-C561-B673-1133577DDAA2_96_1.pdf.

di euro per gli anni 2021 e 2022 sia una dotazione annuale di 152,5 milioni di euro, con quest'ultima relativa all'intera durata del regime e calcolata considerando anche lo stanziamento ex DL Rilancio. In entrambi i casi, si supera la soglia che colloca la misura tra i grandi regimi. L'iniziale stanziamento di risorse è riportato sia nella prima notifica della misura alla Commissione europea (quando era l'unico stanziamento) sia nella decisione con cui la stessa Commissione approva il Piano di valutazione della misura dopo le modifiche ex LB 2021. Tuttavia, quest'ultimo documento non presenta un esplicito riferimento alla dotazione media annua riferita all'intera durata del regime.

Riassumendo: (i) la maggiorazione del credito d'imposta nelle regioni meridionali è un aiuto di Stato e, per questioni connesse alla dotazione, rientra nell'ambito dei grandi regimi soggetti a valutazione *ex post*; (ii) la maggiorazione riguarda le sole attività di ricerca e sviluppo; (iii) l'orizzonte temporale di validità della misura va dal 26 maggio 2020 al 31 dicembre 2022; (iv) i territori di Marche, Umbria e Lazio colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 sono interessati da una maggiorazione del credito d'imposta solo per investimenti riferiti a parte del 2020; (v) il Piano approvato dalla Commissione è riferito alla valutazione della maggiorazione nel solo Mezzogiorno.

3. Meccanismi di funzionamento

In assenza di riferimenti espliciti nel DL Rilancio e nella LB 2021, si considerano valide per la maggiorazione le stesse modalità di fruizione delle corrispondenti misure nazionali previste dalla LB 2020 (cfr. *supra*). Nello specifico, il credito d'imposta sarebbe utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione (comma 204); il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) monitora la fruizione del credito d'imposta (comma 208)¹⁴. Dunque se un'impresa ha effettuato un investimento in ricerca e sviluppo nel 2020, la fruizione del credito di imposta potrebbe avvenire a partire dal periodo d'imposta del 2021 fino a quello del 2023.

In occasione dei pagamenti fiscali, a meno di divieto esplicito *ex lege*, i crediti possono essere utilizzati per compensare voci d'imposta (es. IVA e IRES) o contributi a carico dell'impresa (es. contributi sociali e contributi IRPEF che l'impresa paga per i lavoratori)¹⁵. Con una apposita circolare (n. 13/E del 1° marzo 2021) l'Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo 6939 per consentire l'utilizzo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno attraverso il modello

¹⁴ Si fa specifico riferimento ai crediti d'imposta di cui ai commi da 198 a 207 dello stesso provvedimento. Ancora, secondo il comma 204, le imprese che intendono fruire dell'agevolazione valida su tutto il territorio nazionale (si intende, dunque, la misura base) ne danno comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. In base alle informazioni disponibili sul sito del Ministero, l'eventuale invio della comunicazione dovrebbe avvenire successivamente alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti e il mancato invio della stessa non causerebbe diniego del diritto alle agevolazioni spettanti (cfr. <https://www.mise.gov.it/index.php/it/213-normativa/notifiche-e-avvisi/2041846-avvertenza-20-maggio-2020-credito-d-imposta-comunicazione-al-ministero>). Ne consegue che, se l'impresa effettua un investimento in ricerca e sviluppo nel 2020, l'eventuale comunicazione al Ministero circa l'intenzione di fruire del credito d'imposta può essere fatta nel corso del 2021. A tal proposito, si noti che le imprese che *intendono* fruire del credito d'imposta non coincidono necessariamente con le imprese che effettivamente *fruiranno* della misura. Inoltre, l'informazione raccolta dal Ministero dello sviluppo economico sarebbe comunque limitata alle sole imprese che hanno *scelto* di effettuare la comunicazione poiché essa non è vincolante. Questa informazione non è dunque utile ai fini dell'individuazione dell'universo dei beneficiari della misura base ma solo, eventualmente, di un loro sottoinsieme. Per completezza, si segnala che il modello di comunicazione è stato diffuso il 6 ottobre 2021 con un apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico (per dettagli, si veda quanto disponibile al seguente link: <https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2042771-decreto-direttoriale-6-ottobre-2021-modello-comunicazione-credito-d-imposta-per-ricerca-e-sviluppo-innovazione-tecnologica-design-e-ideazione-estetica>).

¹⁵ La comprensione della tematica è stata oggetto di diverse interazioni con il MEF.

F24¹⁶. Secondo la circolare con questo codice tributo si può compensare solo il *maggior* credito d'imposta corrispondente all'*incremento* dell'aliquota nel Mezzogiorno. Se ne desume che se una grande impresa ha fatto un investimento in ricerca e sviluppo di 100 euro al Sud nel 2020 le spetta un credito d'imposta pari a 25 euro ma il codice tributo 6939 va utilizzato solo per compensare la differenza tra 25 (credito d'imposta in base all'aliquota maggiorata per le grandi imprese) e 12 euro (credito d'imposta in base all'aliquota nazionale del 2020), ovvero 13 euro. Date le successive modifiche normative (cfr. *supra*), un investimento di 100 euro fatto da una grande impresa nel 2021 o 2022 determina sempre un credito d'imposta pari a 25 euro ma, in questo caso, il codice tributo 6939 andrà utilizzato per compensare solo 5 euro, cioè la differenza tra 25 e, stavolta, 20 euro (ammontare del credito d'imposta associato alla misura base per investimenti nel 2021 e 2022)¹⁷. Il codice tributo per la misura nazionale, indicato con la stessa circolare, è il 6938¹⁸.

La compensazione di un credito d'imposta avviene secondo tempistiche precise. I pagamenti per un dato periodo d'imposta sono, di fatto, effettuati prima di presentare la dichiarazione fiscale relativa a quel periodo, usualmente approssimando *ex ante* l'ammontare da pagare mediante meccanismi di acconto e saldo. Questi ultimi sono versati utilizzando il modello F24, che consente di utilizzare, anche solo parzialmente, crediti d'imposta in compensazione¹⁹. La possibilità di compensare è condizionata, in prima battuta, all'esistenza di capacità fiscale da parte dell'impresa. Riprendendo l'esempio dell'impresa che ha fatto un investimento in ricerca e sviluppo nel 2020, assumiamo che quest'ultima abbia capacità fiscale nel 2021 e decida di utilizzare (anche solo parzialmente) il credito d'imposta in occasione del pagamento dell'acconto di giugno o del saldo di novembre 2021. In tal caso, il modello F24 raccoglierà l'informazione sulla fruizione del credito d'imposta. Se però l'impresa dovesse decidere di utilizzare il credito d'imposta negli anni successivi (perché non ha capacità fiscale nel 2021 o per altre ragioni interne), il modello F24 non consentirebbe di identificare l'impresa tra fruitori dell'incentivo, nonostante l'investimento in ricerca e sviluppo sia stato effettuato nel 2020. In tal caso, bisognerà attendere necessariamente la dichiarazione fiscale sul 2020, da presentarsi entro il 31 dicembre 2021, per desumere che l'impresa è beneficiaria della misura avendo fatto un investimento ammissibile nel 2020.

Per l'utilizzo a fini descrittivi e valutativi, sia i modelli F24 che le dichiarazioni fiscali richiedono apposite elaborazioni da parte del MEF. I modelli F24, presentati prima delle dichiarazioni fiscali,

¹⁶ Questo codice tributo è denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020". La circolare specifica anche che la "maggiorazione della misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta anche per gli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 185, della legge n. 178 del 2020".

¹⁷ Il riferimento all'innalzamento dell'aliquota 2022 (al 20 per cento) esplicitato dalla LB 2022 per la misura base richiede di chiarire se lo stesso innalzamento fissato dalla LB 2021 per il 2021 e 2022 abbia trovato effettiva applicazione nel corso del 2021 (per il 2020 l'aliquota era invece pari al 12 per cento e tale è rimasta anche dopo le modifiche normative). A tal proposito, dalla risposta n. 323/2021 dell'Agenzia delle entrate ad un'istanza di interpello del 2021 emerge che, in base alla LB 2021, l'innalzamento al 20 per cento sia applicabile al 2021 e 2022. Per dettagli, si veda: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_323_10.05.2021.pdf/9c8bf88c-355f-50f8-03c9-a8ea53c8ec48.

¹⁸ Si tratta del codice tributo per il "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative". In base alla stessa circolare è istituito anche il codice tributo 6940 per il "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia".

¹⁹ Esistono anche crediti d'imposta per i quali la compensazione, se superiore ai 5000 euro, può essere fatta solo dopo la presentazione della dichiarazione fiscale. Sulla base di fonti di stampa, ciò non sembra valere per la misura base (per dettagli, si veda: <https://www.ipsoa.it/documents/finanziamenti/imprenditoria/quotidiano/2020/02/03/credito-imposta-investimenti-beni-strumentali-utilizzo-compensazione-2021>). Inoltre, secondo fonti del MEF, un'analisi delle deleghe F24 effettuata ad aprile 2021 mostrerebbe che l'importo compensato con il codice tributo 6938 (associato alla misura base) sia stato superiore a 5000 euro tra il mese di marzo e l'inizio di aprile di quell'anno.

richiedono tempi di elaborazione da parte del MEF relativamente brevi ma, per le ragioni esposte sopra, contengono un'informazione parziale che può comportare il rischio di sottostimare il tiraggio effettivo della misura. In entrambi i casi, le informazioni sarebbero riferite al solo gruppo di imprese beneficiarie della misura, che non è l'unico necessario per la valutazione della stessa. Come è noto, per poter individuare un insieme di imprese che non hanno beneficiato della misura e che possano svolgere adeguatamente il ruolo di gruppo di controllo (cfr. *infra*), occorre in primo luogo conoscere l'insieme delle imprese che hanno beneficiato dell'incentivo per escluderle dalla ricerca del gruppo di controllo.

4. Informazioni disponibili per la valutazione

La valutazione di efficacia della misura si avvarrà di tre insiemi di informazioni: (i) quelle relative al gruppo di imprese beneficiarie della misura (cosiddetto gruppo trattato); (ii) quelle riferite al gruppo di imprese non beneficiarie della misura che meglio approssima la performance delle beneficiarie in assenza dell'incentivo (cosiddetto gruppo di controllo); (iii) quelle riferite alle variabili di risultato e alle variabili esplicative diverse dall'indicatore dell'utilizzo della misura (*i.e.* il trattamento).

Il primo insieme di informazioni riguarderà il gruppo di imprese beneficiarie della misura.

Poiché il meccanismo del credito d'imposta non richiede autorizzazione, l'impresa che effettua un investimento in attività di ricerca e sviluppo nel periodo di validità della norma può beneficiare dell'aiuto di Stato²⁰. L'entrata in vigore della misura alla fine del mese di maggio 2020 crea problemi nella misurazione delle variabili di bilancio poiché queste ultime hanno cadenza annuale. Per questo motivo, in quanto segue, si ipotizzerà che la misura sia partita nel 2021. Occorre, inoltre, ricordare, che il codice tributo relativo alla misura esiste solo da marzo 2021 e che, come meglio indicato nel seguito, i dati di fonte F24 non consentono di collocare precisamente l'investimento in un dato arco temporale.

Per individuare i beneficiari della misura in base agli investimenti ammissibili effettuati nel 2021, le prime informazioni utili sono quelle disponibili nelle dichiarazioni fiscali relative all'anno d'imposta 2021, che vengono usualmente presentate entro il 31 dicembre 2022 (per questo motivo, le indicheremo nel seguito come "dichiarazioni fiscali 2022"). Per essere analizzate, le dichiarazioni fiscali 2022 devono essere oggetto di elaborazioni da parte del MEF che avranno luogo nel corso del 2023. Lo stesso ragionamento va fatto per gli investimenti ammissibili effettuati nel 2022. Ne consegue che informazioni affidabili sugli investimenti effettuati fino al 2022 potranno essere disponibili, grazie ad apposite elaborazioni MEF, solo nella primavera del 2025.

Come anticipato, alcune informazioni sulla fruizione del credito d'imposta, più tempestive ma parziali e meno precise, possono essere raccolte dai modelli F24 per il pagamento di acconti e saldi d'imposta da parte dei contribuenti (cfr. *supra*). Anche in questo caso, affinché diventino insiemi di dati, i modelli F24 necessitano di elaborazioni (e relativi tempi) da parte del MEF. Nella seconda metà del 2022, in vista della scadenza del 31 dicembre per la presente relazione, il Ministero ha fornito un quadro preliminare dei crediti d'imposta fruiti dalle imprese fino al 28 settembre 2022 con riferimento ai codici tributo abbinati alla misura nazionale e alla sua maggiorazione. In linea di

²⁰ In una precedente esperienza valutativa della Banca d'Italia, basata su dati della stessa fonte riferiti ad un altro credito d'imposta, l'individuazione dei beneficiari della misura ha presentato elementi di complessità messi in luce nella relazione 2022. A seconda della qualità dei dati che il MEF invierà ai fini della seconda relazione, per gruppo di imprese beneficiarie della misura si intenderebbe l'insieme delle imprese che hanno effettuato il tipo di investimento oggetto di incentivo nel periodo 2020-2022, indipendentemente dal momento di fruizione del relativo credito d'imposta oppure l'insieme delle imprese che hanno effettuato il tipo di investimento oggetto di incentivo nel periodo 2020-2022 e che hanno anche fruito del credito d'imposta fino alla data di invio dei dati da parte del MEF.

principio, si dovrebbe trattare di crediti d'imposta maturati nel 2020 o 2021 e utilizzati, parzialmente o totalmente, fino alla fine del terzo trimestre del 2022; l'incertezza sul periodo di maturazione del credito deriva dal fatto che questi dati non consentono di collocare nel tempo l'investimento (cfr. *infra*). Inoltre, le informazioni riferite alle frequenze (es. quelle compensanti il credito d'imposta) presentano diverse limitazioni, che verranno illustrate nel seguito. In ogni caso, a differenza di quanto contenuto in questa relazione, la valutazione da presentare entro il 2025 sarà basata su microdati a livello d'impresa, estratti sempre a cura del MEF, che – in linea di principio – dovrebbero non risentire di queste limitazioni.

Per porre in essere la valutazione prevista per il 2025, serviranno anche i dati di bilancio, che sono di fonte Cerved, riguardano le società di capitali e sono completi a distanza di due anni rispetto a quello di interesse. Questi dati sono fondamentali sia per osservare le variabili di risultato (cfr. *infra*) sia per associare alle imprese oggetto della misura (gruppo trattato) un adeguato gruppo di imprese che, in base ad una serie di caratteristiche osservabili, mimi il comportamento delle imprese beneficiarie di incentivo in assenza dello stesso (gruppo controllo). Come indicato nel Piano di valutazione, la relazione aggiuntiva da produrre entro il giugno 2025 sarà riferita alle sole società di capitali.

Come è noto, le informazioni sui beneficiari di una misura non esauriscono l'insieme di informazioni necessarie per una valutazione di efficacia della stessa. Occorre, dunque, chiarire quali siano le ulteriori informazioni utili e disponibili a questo fine.

Il secondo insieme di informazioni riguarderà imprese non beneficiarie della misura che possano mimare il comportamento delle beneficiarie in assenza del beneficio.

Come indicato nel Piano di valutazione, laddove possibile, si utilizzerebbero due distinti gruppi di imprese, estratti a cura del MEF (cfr. *infra*) e tra cui individuare (a cura della Banca d'Italia) due, altrettanto distinti, gruppi di controllo. L'individuazione avverrebbe mediante procedure di *matching* basate su variabili osservabili nel periodo pre-trattamento. Si tratterebbe, nello specifico, di: (a) un *random sample* dell'universo delle imprese con sede legale nel Centro Nord, che non hanno alcun impianto di produzione nelle regioni del Mezzogiorno e appartengono ai settori *eligible*; (b) un *random sample* dell'universo delle imprese con sede legale nel Mezzogiorno, che hanno almeno un impianto di produzione nelle regioni del Mezzogiorno e appartengono ai settori *eligible* ma non sono beneficiarie della misura. Il gruppo di cui alla lettera (a) sarebbe quello preferito; il gruppo di cui alla lettera (b) verrebbe utilizzato per analisi di robustezza.

Come indicato nel Piano di valutazione della misura oggetto di questa relazione (e come già accaduto per la valutazione del credito d'imposta di cui alla legge 208/2015, curata sempre dalla Banca d'Italia), l'estrazione dei due *random samples* dall'universo delle imprese non trattate verrà effettuata dal MEF. Per ridurre il rischio che imprese trattate al tempo $t+n$ siano incluse nel gruppo di imprese non trattate tra cui individuare il gruppo di controllo al tempo t , la procedura di estrazione dei campioni casuali richiede di attendere che il periodo di validità della misura oggetto di valutazione sia concluso.

Il terzo insieme di informazioni riguarderà: (i) le variabili di risultato definite dal Piano di valutazione (tasso di crescita delle immobilizzazioni immateriali, tasso di crescita delle immobilizzazioni totali, tasso di crescita degli addetti, tasso di crescita del valore aggiunto per addetto); (ii) la variabile di trattamento (una variabile dicotomica pari a 1 se l'impresa è beneficiaria della misura, 0 altrimenti); (iii) le variabili osservabili da utilizzare per l'individuazione del gruppo di controllo (variabili di natura settoriale, dimensionale, di età dell'impresa, di bilancio e, laddove possibile, informazioni su altri incentivi).

Le fonti primarie di dati saranno costituite dalle dichiarazioni fiscali di fonte MEF e dai dati di bilancio di fonte Cerved sulle società di capitali. La variabile di trattamento sarà desunta dalle dichiarazioni fiscali, attraverso apposite elaborazioni del MEF. Affinché i dati di bilancio possano essere collegati agli identificativi delle imprese forniti dal MEF, bisognerà comunque attendere la disponibilità di questi ultimi. Ciò vale sia per le imprese beneficiarie della misura sia per quelle da cui estrarre i gruppi di controllo. Informazioni sugli altri incentivi di natura fiscale (inclusa la misura nazionale associata alla maggiorazione oggetto di valutazione) verranno fornite dal MEF con la stessa tempistica con cui verranno forniti gli identificativi delle imprese trattate e dei *random sample* di imprese non trattate. Informazioni su ulteriori misure di aiuto di cui sono beneficiarie le imprese dovrebbero essere fornite dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) al MEF sulla base degli identificativi d'impresa estratti da quest'ultimo²¹.

Il periodo di trattamento è costituito da una parte del 2020 (finestra temporale problematica; cfr. *supra*) e dall'intero biennio 2021-2022. In linea di principio, un adeguato periodo di osservazione precedente al trattamento potrebbe, dunque, essere il 2015-2019. Tuttavia, la definizione esatta del periodo pre-trattamento dipenderà sia dalla quantità e qualità dei dati a disposizione sia dall'esito dell'esercizio di *matching*. Ad esempio, un basso tiraggio della misura condurrebbe ad un limitato numero di imprese trattate e non è detto che tutte riescano ad essere abbinate, mediante *matching* nel periodo pre-trattamento, ad adeguate imprese di controllo. Per non ridurre eccessivamente il numero di imprese abbinate, si potrà considerare l'ipotesi di restringere il periodo pre-trattamento.

La strategia empirica seguirebbe quanto suggerito da Bertrand, Duflo e Mullainathan (2004)²². In particolare, gli autori mostrano che l'impatto di una *policy* andrebbe stimato comprimendo i dati nei periodi prima e dopo il trattamento, nei casi in cui un approccio panel (longitudinale) rischia di fornire *mis-measured standard errors*. Ciò può accadere per varie ragioni. Tra queste, vi è l'utilizzo di variabili dipendenti serialmente correlate e/o l'utilizzo di una variabile di trattamento che cambia molto poco nel tempo, come è ragionevole attendersi nel nostro caso. In ultima analisi, si precisa che questo approccio è stato utilizzato anche nella valutazione del credito d'imposta ex l. 208/2015.

5. Prime evidenze descrittive

Le informazioni messe a disposizione dal MEF per la redazione del presente rapporto sono tratte dai modelli F24 compilati dai contribuenti per i versamenti e le compensazioni fiscali. Esse partono dal marzo 2021, mese in cui sono stati istituiti i codici tributo per la misura nazionale e per la maggiorazione (cfr. circolare 13/E del marzo 2021). Nello specifico, si tratta di frequenze versanti, frequenze compensanti e importi compensati nel caso dei codici tributo 6938 (misura nazionale) e 6939 (maggiorazione); il set informativo è aggiornato al 28 settembre 2022. Data la tipologia di informazioni, il quadro descritto in quanto segue va inteso come preliminare e va dunque interpretato con cautela.

L'analisi si concentra su importi compensati e frequenze compensanti per entrambi i codici tributo. Infatti, come chiarito dal MEF, le frequenze versanti indicano i soggetti che, nonostante l'uso in compensazione del credito d'imposta, nella stessa operazione hanno anche provveduto a versare una parte del debito d'imposta in denaro. Ne consegue che, ai fini dell'approssimazione del conteggio dei

²¹ La scelta delle misure dovrebbe essere esito di valutazioni del MISE stesso. Ad esempio, nella valutazione del credito d'imposta ex l. 208/2015, il MISE ha fornito informazioni sui soli incentivi considerati dal MISE stesso come rilevanti ai fini della variabile di risultato.

²² Cfr. Bertrand, M., Duflo, E., Mullainathan, S. 2004. "How much should we trust differences-in-differences estimates?" *Quarterly Journal of Economics*, 119(1): 249-275.

contribuenti coinvolti nella fruizione della misura, si possono considerare le sole frequenze compensanti²³.

Come sottolineato dal MEF, una limitazione delle informazioni tratte dal modello F24 consiste nel fatto che, trattandosi di flussi di cassa, gli anni non indicano la competenza economica per periodo d'imposta; non è, dunque, possibile usare questi dati per indicare l'anno in cui è stato effettuato l'investimento agevolato²⁴. Un'altra limitazione è dovuta ai conteggi multipli dei contribuenti nei dati sulle frequenze. Vi sono, infatti, contribuenti che: (a) usufruiscono della stessa agevolazione per più mesi nel singolo anno (le relative frequenze sono qui definite, per comodità, con ripetizioni tra mesi)²⁵; (b) usufruiscono della stessa agevolazione sia nel 2021 che nel 2022 (le relative frequenze sono qui definite, sempre per comodità, con ripetizioni tra anni)²⁶; (c) usufruiscono di entrambe le agevolazioni per entrambi gli anni. Quest'ultima fattispecie dovrebbe derivare dal fatto che, per quanto compreso dalle istruzioni dell'Agenzia delle entrate (cfr. circolare 13/E del marzo 2021), la maggiorazione si applica solo alla differenza tra l'investimento complessivo e quello agevolato dalla misura nazionale. Ne consegue che il contribuente che ha utilizzato il credito d'imposta riferito alla maggiorazione dovrebbe aver utilizzato, per costruzione, anche quello riferito alla misura nazionale.

Se si considerano separatamente il 2021 e il 2022, le frequenze compensanti senza ripetizioni tra mesi nel caso della misura nazionale sono rispettivamente pari a 12.118 e 15.918; quelle riferite alla maggiorazione sono pari a 1.818 e 2.868 (Tavola 1)²⁷. Come chiarito dal MEF, il totale delle frequenze compensanti, senza ripetizioni tra mesi dell'anno, indica il numero totale dei contribuenti che hanno utilizzato il credito di imposta per compensare altri tributi nell'anno.

Se si considerano congiuntamente il 2021 e il 2022, la misura nazionale si caratterizza per 17.816 frequenze compensanti senza ripetizioni tra anni; la maggiorazione avrebbe interessato circa 3.273 frequenze compensanti senza ripetizioni tra anni. Come chiarito dal MEF, analogamente a quanto sopra, il totale delle frequenze compensanti senza ripetizioni tra anni indica il numero totale dei contribuenti che hanno utilizzato il credito di imposta per compensare altri tributi nel corso dei due anni.

Se si esclude il conteggio multiplo dei contribuenti che hanno usufruito di entrambe le agevolazioni per tutti e due gli anni, il totale delle frequenze compensanti entrambe le misure senza ripetizioni mensili e tra anni è pari a 18.971. In base alle interazioni con il MEF, delle 18.971 frequenze compensanti complessive (prive di conteggi multipli), quelle che farebbero riferimento alla maggiorazione sono il 17,2 per cento (cioè le suindicate 3.273 unità).

Se i valori delle frequenze compensanti possono approssimare, con le dovute cautele, il numero effettivo di imprese che hanno beneficiato della maggiorazione, allora quest'ultima si caratterizza per un basso tiraggio in termini di imprese coinvolte. Per "dovute cautele" si intende, ad esempio, il fatto che: (i) ci possono essere contribuenti senza capienza fiscale sufficiente nel periodo d'analisi (che poi

²³ Ciò è coerente con la scelta fatta dallo stesso MEF nel corso della valutazione del credito d'imposta ex l. 208/2015 quando, in occasione della revisione del primo rapporto, il tiraggio della maggiorazione nelle Zone economiche speciali è stato commentato tramite dati di fonte F24 riferiti ai soli importi compensati e frequenze compensanti.

²⁴ Si presume che ciò sarà possibile con i dati dichiarativi che verranno forniti dal MEF per la valutazione prevista per il 2025.

²⁵ Per questo motivo, il totale delle frequenze compensanti annuali senza ripetizioni mensili per ciascuna misura sarà inferiore alla somma delle frequenze mensili in ciascun anno per ciascuna misura.

²⁶ Per questo motivo, il totale delle frequenze compensanti senza ripetizioni mensili e senza ripetizioni tra anni per ciascuna misura sarà inferiore alla somma delle frequenze compensanti annuali senza ripetizioni mensili per ciascuna misura.

²⁷ Questa tavola è stata costruita sulla base delle informazioni di cui alle Tavole A1-A2-A3, utilizzate anche per costruire la tavola successiva.

emergeranno negli anni successivi); (ii) il contribuente può aver erroneamente effettuato la compensazione (e quindi, in futuro, dovrà restituire la somma²⁸); (iii) i dati non consentono di collocare l'investimento in un dato anno.

Il problema dei conteggi multipli non riguarda gli importi compensati. Con riferimento a questi ultimi, nel complesso dei due anni, la misura nazionale si caratterizza per compensazioni pari a circa 667 milioni di euro (227,6 nel 2021 e 439,4 nel 2022; Tavola 2), la maggiorazione si caratterizza per importi compensati pari a circa 135,7 milioni di euro (43,2 nel 2021 e 92,5 nel 2022).

Rispetto alla misura nazionale, gli importi compensati nel caso della maggiorazione appaiono ridotti. Tuttavia, la maggiorazione è riferita alle sole spese per ricerca e sviluppo; la misura nazionale fa riferimento ad un insieme più ampio di spese. Come chiarito dal MEF, il codice tributo unico per la misura nazionale non consente di separare le osservazioni riferite alle attività di ricerca e sviluppo da quelle riferite ad altre attività per le quali è comunque possibile accedere alla misura nazionale (es. innovazione, design, etc.). Rispetto alla dotazione finanziaria prevista per la maggiorazione negli anni 2021 e 2022, gli importi compensati usando il codice tributo 6939 risultano pari all'87 per cento della stessa.

Le informazioni rese disponibili dal MEF riportano anche le frequenze e gli importi compensati per natura giuridica, settore d'attività e regione di domicilio fiscale del soggetto che utilizza il modello F24 (Tavole 3, 4 e 5, Figure 1, 2, 3, 4). Anche in questo caso le frequenze risentono di conteggi multipli dei contribuenti, che però hanno natura diversa rispetto a quella presente nelle frequenze mensili. In estrema sintesi, nei dati disaggregati per natura giuridica, settore e regione la somma algebrica delle frequenze di riga non coincide con i totali annuali forniti dal MEF al netto dei conteggi multipli di contribuenti nelle frequenze mensili. Le differenze sono lievi e, da interazioni con il MEF, è verosimile che esse siano legate alla presenza di: (i) contribuenti con più di un ATECO; (ii) contribuenti che hanno trasferito il domicilio fiscale nel periodo d'analisi; (iii) contribuenti che per i quali è cambiata la natura giuridica nel corso del periodo d'analisi²⁹. Nonostante questa limitazione, è possibile fare alcune considerazioni, riportate in quanto segue.

In ciascuno degli anni 2021 e 2022 (fino al 28 settembre), tutte e due le tipologie di incentivo hanno interessato quasi esclusivamente le società di capitali sia in termini di importi compensati che in termini di frequenze compensanti (Figura 1)³⁰. Questi elementi rilevano ai fini del Piano di valutazione della misura che, per questioni connesse alla disponibilità di dati contabili e dichiarativi affidabili, si concentra proprio sulle società di capitali. Tra i macro-settori, quello industriale risulta il più interessato dalle misure, seguito dai servizi privati (Figura 2)³¹. Più nello specifico, le attività manifatturiere e i servizi di comunicazione e informazione risultano i settori d'attività maggiormente coinvolti nella politica (Figura 3).

Quanto alla distribuzione territoriale delle misure, quella nazionale avrebbe interessato prevalentemente imprese con domicilio fiscale in Lombardia, seguita dall'Emilia Romagna; la maggiorazione al Sud avrebbe interessato per lo più imprese con domicilio fiscale in Campania,

²⁸ Si veda, ad esempio, quanto disponibile al link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-del-1-giugno-2022>.

²⁹ Considerando che la differenza appare generalmente di lieve entità, le distribuzioni di cui alle figure sono state calcolate considerando come totali quelli ottenuti dalla somma delle frequenze di riga.

³⁰ Nella media dei due anni, la percentuale di importi compensati dalle società di capitali supera il 96 per cento del totale nel caso della misura nazionale; quella delle frequenze compensanti si colloca al 95,5 per cento per la misura nazionale e all'88,5 per la maggiorazione.

³¹ Nella media dei due anni, questi macro-settori coprono circa il 92 per cento degli importi compensati nel caso della misura nazionale e circa l'85 nel caso della maggiorazione.

seguita dalla Puglia (Figura 4)³². Si noti, tuttavia, che i dati di fonte F24 forniscono una ripartizione per regione basata sul domicilio fiscale. Ne consegue che la distribuzione territoriale appena fornita è da intendersi come approssimativa; per il secondo rapporto, il MEF dovrebbe individuare le imprese che, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, presentano o meno stabilimenti nel Mezzogiorno (cfr. *supra*).

6. Conclusioni

Il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno ha avuto un'evoluzione normativa piuttosto complessa, anche in esito ai cambiamenti apportati alla corrispondente misura nazionale, di cui costituisce una maggiorazione e si applica solo, entro certi limiti, alla quota parte di investimento non coperta dalla misura nazionale. Secondo i dati disponibili, la maggiorazione del credito d'imposta prevista nel Mezzogiorno avrebbe interessato un limitato numero di imprese, che tuttavia avrebbero compensato crediti d'imposta per quasi il 90 per cento della dotazione finanziaria prevista per la misura.

Con riferimento alla tipologia di imprese interessate dalla maggiorazione, pur con le limitazioni alle quali sono soggetti i dati preliminari forniti dal MEF, è possibile affermare che: (i) per quanto concerne la forma giuridica, la maggiorazione interesserebbe prevalentemente le società di capitali; (ii) si tratterebbe per lo più di imprese che operano nella manifattura e nei servizi di informazione e comunicazione; (iii) si tratterebbe di imprese con sede prevalentemente in Campania e Puglia.

In ultima analisi, al solo scopo informativo, si menziona quanto indicato nella Comunicazione della Commissione europea del 19 aprile 2021 e cioè che *“considerati gli obiettivi della valutazione e per evitare di imporre agli Stati membri un onere sproporzionato, le valutazioni ex post sono richieste soltanto per i regimi di aiuti la cui durata totale supera i tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2022”*. Sebbene il regime di aiuto in questione si chiuda il 31 dicembre 2022, esso ha una durata inferiore ai tre anni e, laddove la Commissione volesse considerare l'ipotesi di non richiedere più la valutazione prevista per il 2025, si segnala che essa *“può anche in via eccezionale decidere che, viste le specificità del caso, una valutazione non è necessaria”* (cfr. Regolamento 651/2014).

³² Lombardia ed Emilia Romagna coprono poco meno della metà degli importi compensati nel caso della misura nazionale; Campania e Puglia coprono più della metà degli importi compensati nel caso della maggiorazione.

Tavole

Tavola 1. Frequenze compensanti da modello F24 senza ripetizioni del conteggio dei contribuenti tra mesi dell'anno e/o tra anni

Codice tributo	Periodo	Frequenze compensanti senza ripetizioni tra mesi dell'anno	Frequenze compensanti senza ripetizioni tra mesi dell'anno e tra anni
6939 - credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - a.244,c.1,dl n. 34 del 2020	2021	1818	
	2022	2868	
	2021 e 2022		3273
6938 - credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - a.1,c.198 e ss.,l. n.160 del 2019	2021	12118	
	2022	15918	
	2021 e 2022		17816
6939 e 6938	2021	12746	
	2022	16889	
	2021 e 2022		18971

Note. Informazioni di fonte MEF al 28 settembre 2022.

Tavola 2. Importi compensati da modello F24

Codice tributo	Periodo	Importi compensati nel periodo (Euro)	Totale importi compensati (Euro)
6939 - credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - a.244,c.1,dl n. 34 del 2020	2021	43244300	
	2022	92512579	
	2021 e 2022		135756880
6938 - credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - a.1,c.198 e ss.,l. n.160 del 2019	2021	227604921	
	2022	439485474	
	2021 e 2022		667090394
6939 e 6938	2021	270849221	
	2022	531998053	
	2021 e 2022		802847274

Note. Informazioni di fonte MEF al 28 settembre 2022. Gli importi sono qui riportati arrotondando i valori decimali all'intero più vicino.

Tavola 3. Deleghe del 28-09-2022. Ripartizione per natura giuridica

Natura giuridica	2021				2022			
	6938 - credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - a.1,c.198 e ss.,l. n.160 del 2019		6939 - credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - a.244,c.1,dl n. 34 del 2020		6938 - credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - a.1,c.198 e ss.,l. n.160 del 2019		6939 - credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - a.244,c.1,dl n. 34 del 2020	
	Frequenze compensanti	Importo compensato (Euro)	Frequenze compensanti	Importo compensato (Euro)	Frequenze compensanti	Importo compensato (Euro)	Frequenze compensanti	Importo compensato (Euro)
Persona fisica	202	1558572	130	925073	248	2050261	184	1142380
Società di capitali	11574	218409212	1624	41665841	15213	427735218	2517	88706599
Società di persone	295	2948784	57	530900	377	4341205	147	1843620
Enti commerciali	3	114132			4	66482	1	16577
Enti non commerciali	9	610596	2	17394	19	1009320	6	117492
Enti	22	2629135	5	105092	48	3419899	13	460509
Società ed enti non residenti	6	1105945			11	571850	2	178211
Altro	8	228545			7	291240	1	47191
Totale natura giuridica	12118	227604921	1818	43244300	15918	439485474	2868	92512579

Note. Informazioni di fonte MEF al 28 settembre 2022. Nel caso delle frequenze, il totale natura giuridica non coincide con la somma delle frequenze di riga (per le motivazioni possibili, si veda il testo). Nel caso degli importi qui riportati, i valori decimali sono arrotondati all'intero più vicino e quindi il totale potrebbe non coincidere esattamente con la somma dei valori di riga.

Tavola 4. Deleghe del 28-09-2022. Ripartizione per settore (parte 1)

Settore		2021				2022			
		6938 - credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - a.1,c.198 e ss.,l. n.160 del 2019		6939 - credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - a.244,c.1,dl n. 34 del 2020		6938 - credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - a.1,c.198 e ss.,l. n.160 del 2019		6939 - credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - a.244,c.1,dl n. 34 del 2020	
		Frequenze compensanti	Importo compensato (Euro)	Frequenze compensanti	Importo compensato (Euro)	Frequenze compensanti	Importo compensato (Euro)	Frequenze compensanti	Importo compensato (Euro)
Agricoltura	A - Agricoltura, silvicoltura e pesca	103	1239093	42	188388	144	2812945	76	641130
	Agricoltura	103	1239093	42	188388	144	2812945	76	641130
Commercio	G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio-riparazione di autoveicoli e motocicli	950	11822289	198	3489573	1307	23872554	325	7078427
	Commercio	950	11822289	198	3489573	1307	23872554	325	7078427
Industria	B - Estrazione di minerali da cave e miniere	11	236789	2	70879	15	285081	8	195940
	C - Attività manifatturiere	7142	131416107	626	14285738	8983	256805987	966	26840813
	D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	22	791093	3	43853	25	3057472	4	63907
	E - Fornitura di acquedotti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	67	998246	18	843910	94	2998646	44	3150668
	F - Costruzioni	367	6490222	132	2638925	534	11254366	214	7703232
	Industria	7607	139932457	781	17883305	9649	274401552	1235	37954561

Note. Informazioni di fonte MEF al 28 settembre 2022. Nel caso delle frequenze, il totale attività e quello per macro-settore non coincidono con la somma delle frequenze di riga (per le motivazioni possibili, si veda il testo). Nel caso degli importi qui riportati, i valori decimali sono arrotondati all'intero più vicino e quindi il totale potrebbe non coincidere esattamente con la somma dei valori di riga.

Tavola 4. Deleghe del 28-09-2022. Ripartizione per settore (parte 2)

Settore		2021				2022			
		6938 - credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - a.1,c.198 e ss.,l. n.160 del 2019		6939 - credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - a.244,c.1,dl n. 34 del 2020		6938 - credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - a.1,c.198 e ss.,l. n.160 del 2019		6939 - credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - a.244,c.1,dl n. 34 del 2020	
		Frequenze compensanti	Importo compensato (Euro)	Frequenze compensanti	Importo compensato (Euro)	Frequenze compensanti	Importo compensato (Euro)	Frequenze compensanti	Importo compensato (Euro)
Servizi privati	H - Trasporto e magazzinaggio	223	18635918	95	4640666	319	25372107	141	9576137
	I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	44	698108	21	348215	67	775147	47	440037
	J - Servizi di informazione e comunicazione	1667	27532339	322	8113075	2225	55396635	482	19031387
	K - Attività finanziarie e assicurative	30	997624	5	37473	41	1283394	5	100625
	L - Attività immobiliari	23	144162	3	38537	43	848427	3	54436
	M - Attività professionali, scientifiche e tecniche	975	13565171	185	3372914	1350	28236780	271	7294488
	N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	247	6998243	56	1529236	376	15024569	89	4102972
	R - Attività artistiche, sportive, di intratt. e divert.	21	1176834	7	364596	56	795806	12	448198
	S - Altre attività di servizi	34	467081	20	226832	54	1084803	29	381457
	T - Attività di fam. e conv. come datori di lavoro per personale domestico- produz. di beni e servizi indifferenz. per uso proprio da parte di fam. e conv.								
	Servizi privati	3261	70215479	712	18671544	4519	128817668	1073	41429736

Note. Informazioni di fonte MEF al 28 settembre 2022. Nel caso delle frequenze, il totale attività e quello per macro-settore non coincidono con la somma delle frequenze di riga (per le motivazioni possibili, si veda il testo). Nel caso degli importi qui riportati, i valori decimali sono arrotondati all'intero più vicino e quindi il totale potrebbe non coincidere esattamente con la somma dei valori di riga.

Tavola 4. Deleghe del 28-09-2022. Ripartizione per settore (parte 3)

Settore		2021				2022			
		6938 - credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - a.1,c.198 e ss.,l. n.160 del 2019		6939 - credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - a.244,c.1,dl n. 34 del 2020		6938 - credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - a.1,c.198 e ss.,l. n.160 del 2019		6939 - credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - a.244,c.1,dl n. 34 del 2020	
		Frequenze compensanti	Importo compensato (Euro)	Frequenze compensanti	Importo compensato (Euro)	Frequenze compensanti	Importo compensato (Euro)	Frequenze compensanti	Importo compensato (Euro)
Servizi pubblici	O - Amministrazione pubblica e difesa-assicurazione sociale obbligatoria					1	20422		
	P - Istruzione	27	199887	9	217640	35	476971	12	284,022
	Q - Sanità e assistenza sociale	125	3578033	72	2739735	215	8096413	135	4,882,441
	U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali								
	Servizi pubblici	152	3777920	81	2957375	251	8593806	147	5,166,463
Ulteriori attivi	Z - Ulteriori attività	51	617682	7	54114	79	986949	23	242,262
	Ulteriori attivi	51	617682	7	54114	79	986949	23	242,262
Totale attività		12118	227604921	1818	43244300	15918	439485474	2868	92512579

Note. Informazioni di fonte MEF al 28 settembre 2022. Nel caso delle frequenze, il totale attività e quello per macro-settore non coincidono con la somma delle frequenze di riga (per le motivazioni possibili, si veda il testo). Nel caso degli importi qui riportati, i valori decimali sono arrotondati all'intero più vicino e quindi il totale potrebbe non coincidere esattamente con la somma dei valori di riga.


Tavola 5. Deleghe del 28-09-2022. Ripartizione per regione

Regione	2021				2022			
	6938 - credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - a.1,c.198 e ss.,l. n.160 del 2019		6939 - credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - a.244,c.1,dl n. 34 del 2020		6938 - credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - a.1,c.198 e ss.,l. n.160 del 2019		6939 - credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - a.244,c.1,dl n. 34 del 2020	
	Frequenze compensanti	Importo compensato (Euro)	Frequenze compensanti	Importo compensato (Euro)	Frequenze compensanti	Importo compensato (Euro)	Frequenze compensanti	Importo compensato (Euro)
Abruzzo	184	2276587	127	2742222	249	5724764	185	5772590
Basilicata	35	662301	47	1241499	56	1209673	60	1760561
Calabria	110	1607681	79	1344531	163	3448997	125	3542038
Campania	710	18639069	712	20001372	1008	29704727	1032	38202204
Emilia-Romagna	1764	33282381	22	433961	2252	64185383	43	1291175
Friuli-Venezia Giulia	154	2420562	3	46912	213	5140505	11	152692
Lazio	881	30570950	103	2770033	1202	47764666	168	8658570
Liguria	93	1611586	3	47968	133	3499618	7	126841
Lombardia	3525	65863011	112	2982458	4606	143412960	207	6771296
Marche	352	4403780	6	123426	429	7886266	20	336303
Molise	34	1001095	26	858053	41	2511696	42	1890329
Piemonte	748	13410463	13	198296	967	25630540	28	555059
Puglia	319	4713165	271	5230464	431	7551816	408	10278278
Sardegna	66	832126	56	831793	86	1538354	94	1515493
Sicilia	222	3436440	190	3719474	322	7342523	333	10349204
Toscana	914	14360970	17	428261	1244	28102583	27	693671
Trentino-Alto Adige	185	3150858	2	5750	250	5961102	13	103045
Umbria	187	2349017	3	23162	225	5319915	13	91307
Valle D'Aosta	9	123437			9	275658		
Veneto	1630	22889440	27	214666	2043	43273726	54	421924
Italia	12118	227604921	1818	43244300	15918	439485474	2868	92512579

Note. Informazioni di fonte MEF al 28 settembre 2022. La regione è il domicilio fiscale del soggetto che versa come risultante dal modello F24. Nel caso delle frequenze, il valore per l'Italia non coincide con la somma delle frequenze di riga (per le motivazioni possibili, si veda il testo). Nel caso degli importi qui riportati, i valori decimali sono arrotondati all'intero più vicino e quindi il totale potrebbe non coincidere esattamente con la somma dei valori di riga.


Figure

Fig. 1. Distribuzione delle frequenze compensanti e degli importi compensati per natura giuridica




Note. Elaborazioni su informazioni di fonte MEF al 28 settembre 2022.

Fig. 2. Distribuzione delle frequenze compensanti e degli importi compensati per macro-settore d'attività




Note. Elaborazioni su informazioni di fonte MEF al 28 settembre 2022

Fig. 3. Distribuzione delle frequenze compensanti e degli importi compensati per settore d'attività



Note. Elaborazioni su informazioni di fonte MEF al 28 settembre 2022.

Fig. 4. Distribuzione delle frequenze compensanti e degli importi compensati per regione di domicilio fiscale



Note. Elaborazioni su informazioni di fonte MEF al 28 settembre 2022.

Appendice

Tavola A1. Deleghe del 28-09-2022. Dati mensili per codice tributo 6938

	6938 - credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo transizione ecologica innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - a.1c.198 e ss.l. n.160 del 2019								
	2022			2021			Totale		
	Frequenze versanti	Frequenze compensanti	Importo compensato (Euro)	Frequenze versanti	Frequenze compensanti	Importo compensato (Euro)	Frequenze versanti	Frequenze compensanti	Importo compensato (Euro)
Gennaio	48	5186	80601573				48	5186	80601573
Febbraio	51	3155	40351702				51	3155	40351702
Marzo	50	2564	36577682		219	6696017	50	2722	43273699
Aprile	32	2008	31414678	5	516	7527496	37	2403	38942174
Maggio	45	1980	29884268	11	840	11642509	56	2664	41526778
Giugno	54	4061	79157142	19	1526	20918640	73	5064	100075782
Luglio	54	2452	50598199	28	1809	23574737	82	3927	74172936
Agosto	58	3619	60491488	19	2199	35811036	77	5274	96302525
Settembre	36	1889	30011285	47	2096	23218336	83	3758	53229620
Ottobre	1	23	397456	41	1600	19065308	42	1621	19462764
Novembre				74	2613	38865584	74	2613	38865584
Dicembre				88	2132	40285258	88	2132	40285258
Totale annuale	413	15918	439485474	316	12118	227604921	713	17816	667090394

Note. Informazioni di fonte MEF al 28 settembre 2022. Con riferimento alle frequenze, il totale annuale non coincide con la somma delle frequenze mensili (per la possibile motivazione, si veda il testo). Con riferimento agli importi qui riportati, i valori decimali sono arrotondati all'intero più vicino e quindi il totale potrebbe non coincidere esattamente con la somma dei valori di riga.

Tavola A2. Deleghe del 28-09-2022. Dati mensili per codice tributo 6939

Mese	6939 - credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - a.244c.1dl n. 34 del 2020								
	2022			2021			Totale		
	Frequenze versanti	Frequenze compensanti	Importo compensato (Euro)	Frequenze versanti	Frequenze compensanti	Importo compensato (Euro)	Frequenze versanti	Frequenze compensanti	Importo compensato (Euro)
Gennaio	9	1049	22093605				9	1049	22093605
Febbraio	8	836	13230506				8	836	13230506
Marzo	9	703	8734217	2	90	1700001	11	772	10434217
Aprile	7	540	6870675	1	155	2674542	8	656	9545217
Maggio	6	608	8102372	1	267	3745553	7	824	11847925
Giugno	11	683	10193251	2	318	4177532	13	921	14370782
Luglio	10	573	9032964	7	347	4387675	17	839	13420640
Agosto	3	658	8016131	4	385	5186020	7	954	13202151
Settembre	9	489	6132961	5	356	4373139	14	785	10506099
Ottobre		14	105897	6	327	3766010	6	338	3871907
Novembre				3	418	5731350	3	418	5731350
Dicembre				6	421	7502479	6	421	7502479
Totale annuale	71	2868	92512579	35	1818	43244300	105	3273	135756880

Note. Informazioni di fonte MEF al 28 settembre 2022. Con riferimento alle frequenze, il totale annuale non coincide con la somma delle frequenze mensili (per la possibile motivazione, si veda il testo). Con riferimento agli importi qui riportati, i valori decimali sono arrotondati all'intero più vicino e quindi il totale potrebbe non coincidere esattamente con la somma dei valori di riga.

Tavola A3. Deleghe del 28-09-2022. Dati mensili per codici tributo 6938 e 6939

Mese	Totale								
	2022			2021			Totale		
	Frequenze versanti	Frequenze compensanti	Importo compensato (Euro)	Frequenze versanti	Frequenze compensanti	Importo compensato (Euro)	Frequenze versanti	Frequenze compensanti	Importo compensato (Euro)
Gennaio	55	5609	102695179				55	5609	102695179
Febbraio	56	3675	53582209				56	3675	53582209
Marzo	58	2998	45311899	2	262	8396018	60	3175	53707916
Aprile	35	2350	38285352	5	585	10202038	40	2771	48487390
Maggio	50	2380	37986640	11	986	15388062	61	3159	53374702
Giugno	59	4460	89350393	21	1726	25096172	80	5603	114446565
Luglio	63	2815	59631164	32	2015	27962412	95	4412	87593576
Agosto	60	4009	68507619	22	2430	40997057	82	5811	109504676
Settembre	42	2202	36144246	52	2328	27591474	94	4230	63735720
Ottobre	1	35	503353	46	1805	22831318	47	1836	23334671
Novembre				77	2856	44596933	77	2856	44596933
Dicembre				92	2402	47787738	92	2402	47787738
Totale annuale	462	16889	531998053	342	12746	270849221	786	18971	802847274

Note. Informazioni di fonte MEF al 28 settembre 2022. Con riferimento alle frequenze, il totale annuale non coincide con la somma delle frequenze mensili (per la possibile motivazione, si veda il testo). Con riferimento agli importi qui riportati, i valori decimali sono arrotondati all'intero più vicino e quindi il totale potrebbe non coincidere esattamente con la somma dei valori di riga.